

COMUNE DI BORRIANA

PROVINCIA DI BIELLA

ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'ANNO 2024

L'anno 2024, il giorno venti del mese dicembre si è riunita la delegazione trattante così composta:

La delegazione dell'Amministrazione Comunale composta da

D'Agostino Maria Antonietta

Guerriero Francesca

La delegazione delle organizzazioni sindacali composta da:

CIGL - Roberto Panella

RSU - Pier Antonio Rasolo

Per discutere il seguente ordine del giorno:

- Contrattazione economica per la destinazione delle risorse decentrate 2024

PREMESSO che:

- In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Locali", per il triennio 2019-2021, con efficacia dalla data di sottoscrizione, fatta salva diversa prescrizione del contratto medesimo;
- L'art. 7 comma 4 del contratto sopra citato disciplina le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- L'art. 8 definisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo, precisando che l'integrativo ha una durata triennale, fatta salva la possibilità di negoziare con cadenza annuale "i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 a) del citato comma 4";
- Gli artt. 79 e 80 disciplinano rispettivamente la costituzione del Fondo risorse decentrate e l'utilizzo dello stesso;
- richiamata la delibera Giunta Comunale n. 43 del 10.11.2024 con la quale sono stati espressi i relativi indirizzi;
- richiamata la determinazione n. 47 in data 11.11.2024 con la quale è stato costituito il fondo per la produttività anno 2024, calcolato complessivamente in € 12.681,24, nel rispetto dei limiti di spesa, costituito dall'importo del fondo per l'anno 2016, adeguato ai sensi dell'ex art. 33 del D.L. 34/2019;
- richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 28.12.2023 con cui è stato approvato il contratto normativo decentrato per il triennio 2023/2025;

PRESO ATTO che le rappresentanze sindacali avanzano richiesta di dare seguito alle politiche di attribuzione differenziali in ragione delle anzianità della pianta organica;

VISTO il seguente prospetto riepilogativo, relativo alla costituzione e quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2024, da cui si rileva che:



FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	7.718,20
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	249,60
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	265,98
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021	253,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorse non soggette al limite)	243,10
SOMMA RISORSE STABILI	8.730,38

FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	588,76
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	2.500,00
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	1.850,92
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	1.237,84
FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 45 d.lgs. 36/2023, art. 76 d.lgs. 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	2.500,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	213,02
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	2.713,02

TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	12.681,24
--	------------------

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 14 CCNL 2022 Progressioni economiche orizzontali su aree professionali.	7.044,27
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 Indennità di comparto (a carico del fondo).	1.652,06
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	8.696,33

UTILIZZO RISORSE	IMPORTI
Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022, art. 67 c. 3 lett c) CCNL 2018 Incentivi per funzioni tecniche.	2.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SOMMA UTILIZZO RISORSE	2.500,00
RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	12.681,24
TOTALE UTILIZZO	11.196,33
DISPONIBILITA'	1.484,91

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra costituite, propongono:

Di utilizzare le risorse del fondo anno 2024 nel seguente modo:

PROGRESSIONI DIFFERENZIALI

- area istruttori ammontare previsto 750,00

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO I SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. C) DEL CCNL 2022

- Indennità condizioni di lavoro, disagio, si determina la misura pari ad € 3,00 per il totale delle giornate lavorate annue – euro 651,00
- Indennità maneggio valori, si determina la misura complessiva pari ad € 2,00 per giornata economica – euro 100,00

PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL 2022

La quantificazione delle indennità di cui al presente articolo si determina nella misura complessiva del 70% del valore residuo.

INDENNITA' PERFORMANCE INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. B) DEL CCNL 2022



La quantificazione delle indennità di cui al presente articolo si determina nella misura complessiva del 30% del valore residuo.

Le parti inoltre confermano, quanto già deciso negli anni precedenti, cioè che ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del D.L. 112/2008 il trattamento accessorio in caso di malattia sarà decurtato nel seguente modo: il trattamento spettante a titolo di salario accessorio sarà diviso per 360 giorni e sarà moltiplicato per i giorni di assenza per malattia.

In particolare, la decurtazione andrà operata su tutte le indennità del salario accessorio ad eccezione di quelle che sono già state corrisposte in funzione della presenza in servizio (es. rischio, disagio, maneggio valori, ecc.) e di quelle riguardanti la progressione economica e indennità di comparto già decurtate al momento del pagamento degli stipendi.

Borriana, li 13 dicembre 2024

Letto, confermato e sottoscritto

RAPPRESENTANTI SINDACALI	RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE
 Antonio Pasob	 Maria Antonella